

TESTO IN VIGORE PRIMA DELLE MODIFICHE

art. 26 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1.1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 20, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Intendendo per tali superfici escluse le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime, e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Officine metal meccaniche	30%
Galvanotecnica e trattamento metalli	30%
Laboratori odontotecnici / veterinario	20%
Laboratori litotipografici /tipografie	20%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice "ATECO 2007" relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto, comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

TESTO MODIFICATO

Art. 26 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1.1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 20, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Intendendo per tali superfici escluse le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime, e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- d) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Officine metal meccaniche	30%
Galvanotecnica e trattamento metalli	30%
Laboratori odontotecnici / veterinario	20%
Laboratori litotipografici /tipografie	20%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Attività industriali con capannoni di produzione	20%
Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- c) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice "ATECO 2007" relativo all'attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- d) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto, comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.